

COMUNE DI CATANZARO- BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI MACCHINE
FOTOCOPIATRICI**

Albo Pretorio n. 687 del 25 agosto 2010

CODICE CIG: 053272201A

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4°

PATRIMONIO – DEMANIO – PROVVEDITORATO – ECONOMATO

Vista la determinazione dirigenziale n. 4371 del 24/8/2010

RENDE NOTO

1. NORME GENERALI

E' indetta una procedura concorsuale aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di macchine fotocopiatrici di proprietà comunale, per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

Le condizioni dell'appalto sono contenute nel capitolato speciale (con esclusione dell'elenco delle macchine) visibile sul sito www.comunecatanzaro.it e comunque allegato al presente bando. Non si effettua la trasmissione a mezzo fax di nessun documento attinente la gara. Ogni e qualsiasi informazione può essere richiesta al Settore 4° - Ufficio Provveditorato ed Economato – sito in Piazza Duomo numero 9 di Catanzaro , fino a 7 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della data di presentazione dell'offerta.

2. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in 1 (uno) anno, per il periodo: 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, di richiedere l'avvio dell'esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva.

3. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 25.000,00 I.V.A. esclusa

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il mantenimento degli standard minimi fissati nel presente capitolato costituisce condizione essenziale per il nuovo affidamento ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Per il finanziamento degli interventi l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad impegnare le somme necessarie sui propri fondi.

4. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi offerti in sede di gara non e' prevista per tutta la vigenza del contratto.

Considerata la durata annuale dell'appalto, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 .

5. AMMISSIONE ALLA GARA

Sono ammessi alla presente procedura i soggetti tra quelli indicati all'art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per essere ammesso alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire, in plico sigillato, mediante timbro e firma sul lembi di chiusura o con bolli di ceralacca, al Comune di Catanzaro - Settore 4° - Piazza Duomo numero 9, entro le ore 12,00 del 1-10-2010 (termine perentorio) :

5.1 - Offerta economica , in bollo, redatta secondo l'allegato modello "OFFERTA", sottoscritta da legale rappresentante, (in caso di costituenda associazione di imprese o consorzio ex art. 2602 c.c. l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento), contenente, a pena di nullità <<**il ribasso offerto, da calcolare sul prezzo a base d'asta di euro 25.000,00**>>.

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta sigillata con timbro e firma sui lembi di chiusura o con bolli di ceralacca e nella quale non devono essere inseriti altri documenti. Sul frontale della busta deve essere riportata la scritta "OFFERTA ECONOMICA".

La busta sigillata contenente l'offerta deve essere inclusa, insieme ai documenti richiesti per la partecipazione alla gara di cui ai seguenti punti da 5.2 a 5.6, salvo gli ulteriori documenti previsti per le associazioni temporanee e per i consorzi, GEIE, ipotesi di avvilimento, nel suddetto plico sigillato come sopra, indirizzato al Comune di Catanzaro – Settore 4° - Ufficio Provveditorato - Economato e recante, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente annotazione: **NON APRIRE**. GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI.

Si avverte che oltre detto termine non resta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e che non si farà luogo a gara di migliona, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Si provvederà all'eventuale aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

5.2 – Documentazione da cui risulti che l'impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti ed attrezzature:

a) centro di assistenza con sede operativa nel Comune di Catanzaro;

b) aver gestito e gestire fino a tutto il 31 dicembre 2010, nell'ultimo triennio 2008-2009-2010 complessivamente considerato, contratti di assistenza tecnica e di manutenzione fotocopiatrici di Enti Pubblici e/o Regionali per l'importo non inferiore ad euro 25.000,00 (I.V.A. esclusa).

Per la partecipazione alla gara, la documentazione di cui al punto 5.2 può essere sostituita da una dichiarazione; in tal caso, però, l'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, prima dell'affidamento dell'appalto, di verificare il possesso dei requisiti e delle attrezzature dichiarate, anche mediante sopralluogo sul posto.

L'operatività del centro assistenza unicamente nella città di Catanzaro è motivata dalla necessità di poter utilizzare il servizio con celerità ed economicità per gli eventuali ritiri, riconsegne, sostituzioni, pronti interventi, considerato anche il parco macchine fotocopiatrici da mantenere ed i rispettivi siti di appartenenza.

5.3 – Cauzione provvisoria di Euro 500,00 (tale cauzione deve essere redatta secondo i contenuti dello schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 12 marzo 2004, n. 123) a corredo dell'offerta mediante polizza fidejussoria assicurativa, o fidejussione bancaria, della validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno di un fideiussore, nel caso l'impresa risultasse aggiudicataria, a rilasciare cauzione definitiva.

La polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria (cauzione provvisoria) dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di Catanzaro e dovrà essere conforme a quanto stabilito all'art. 75 del D.Lgs n° 163/2006.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche mediante versamento nella Tesoreria del Comune di Catanzaro, (Banca Nazionale de Lavoro- sede di Catanzaro, Piazza Matteotti), o mediante versamento in contanti o in titoli presso una azienda di credito autorizzata a titolo di pegno. In tal caso deve essere prodotta in sede di gara la ricevuta comprovante il versamento.

Sia che sia presentata cauzione sia che sia presentata fideiussione dovrà comunque essere prodotto in sede di gara - pena l'esclusione - l'impegno di un fideiussore, nel caso l'impresa risultasse aggiudicataria, a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs 163.2006 (nella misura del 10% dell'importo aggiudicato).

In luogo del documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non potranno, pena l'esclusione dalla gara, prodursi denaro, assegni o altri valori (art. 179 R.D. 12/10/1911, n° 297).

Le imprese accreditate ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 potranno presentare la cauzione di importo ridotto al 50% (in tal caso occorre allegare copia della certificazione). Si fa presente che in caso di ATI la cauzione può essere prodotta con importo ridotto al 50% anche nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta solo dalla capogruppo. La cauzione provvisoria prodotta con polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria dalle imprese non aggiudicatarie deve intendersi automaticamente svincolata trascorsi trenta giorni da quello di svolgimento della gara.

N.B. In caso di raggruppamento di imprese costituito la polizza fidejussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata a pena di esclusione all'ATI o ad ognuno dei soggetti che la compongono.

5.4 - Dichiarazione con la quale il concorrente, facendo esplicito riferimento ai servizi di cui trattasi, attesti: " che l'impresa e i soggetti che la rappresentano e compongono non

incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e cioè:

a) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società sia in carica sia cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (qualora a carico di taluno dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando siano stati pronunciati provvedimenti del tipo di quelli di cui al presente punto, l'impresa deve, pena l'esclusione indicarli esplicitamente e dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Catanzaro o da questi accertato con qualsiasi mezzo di prova;

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in particolare contenute nella legge 12 Marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittori di cui all'art. 36 bis comma 1 del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 248 .2006;

n) che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con le altre imprese che hanno partecipato alla gara;

N.B. nel caso in cui al contrario sussistano forme di controllo occorre compilare l'allegato modulo denominato "FORME DI CONTROLLO" e corredarlo in separata busta chiusa della documentazione di cui all'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006;

ed inoltre:

o) di possedere la regolarità contributiva in materia fiscale, la regolarità contributiva assicurativa, assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC), di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione;

p) di aver esaminato i documenti di gara, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire lo sconto offerto, specificando che l'offerta tiene conto della normativa in caso di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'intervento;

q) che i rappresentanti legali, gli amministratori attualmente in forza alla impresa sono in possesso dei requisiti d'ordine generale occorrenti per partecipare alle gare di appalto.

Con tale autocertificazione l'impresa concorrente deve, inoltre, specificare se fa parte, oppure no, di consorzi (con esclusione dei consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile) indicandone, in caso affermativo, la natura (di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, o di consorzi tra imprese artigiane, oppure di consorzi stabili), la denominazione e la sede legale. Per i consorzi (esclusi i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile) la autocertificazione deve anche contenere l'elenco di tutti i soggetti che li compongono.

5.5 – Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente bando, con indicazione della sede legale, dell'oggetto sociale, dell'attività d'impresa (*che deve rientrare nei settori conformi al servizio richiesto*), dei legali rappresentanti dal quale risultino: i nominativi, la data ed il luogo di nascita dei legali rappresentanti (soggetti per i quali deve essere attestato il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 Giugno 1998, n° 252); che l'impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio; nulla osta antimafia ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30/06/1998, n° 252. **(NON E' AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO CAMERALE).**

5.6 – Attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente bando, dalla quale risulti l'inesistenza di carichi erariali pendenti.

5.7 - Sottoscrizione in ogni pagina in segno di accettazione **sia del bando di gara che del capitolato speciale d'appalto** da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente.

ATTENZIONE. OCCORRE ALLEGARE ALLE SUDETTE AUTOCERTIFICAZIONI - A PENA DI ESCLUSIONE - UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CHI SOTTOSCRIVE L'ATTO (LEGGE 17/05/1997 N. 127). È SUFFICIENTE UN UNICO DOCUMENTO CUMULATIVO PER TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI.

NORME PER LE A.T.I E I CONSORZI ORDINARI

Le associazioni temporanee e i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni possono concorrere anche se non ancora costituiti; in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese da associare o consorziane e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

L'atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, e risultare da atto pubblico.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario, o G.E.I.E. di tipo orizzontale l'offerta presentata determina la responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui, invece, la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio è già perfezionata e documentata le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed all'articolo 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in associazione o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra.

E' vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio e dei consorziati indicati come esecutori dei lavori.

NOTA BENE: A.T.I. costituenti e costituite e Consorzi ex art. 2602 C.C. devono dimostrare in sede di gara per ognuno dei membri che le compongono tutti i requisiti di ordine generale richiesti dal presente bando per le imprese singole (se tali requisiti saranno prodotti con autocertificazione, sarà necessario allegare la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive gli atti).

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

NORME PER LE GEIE: Ai fini della partecipazione alla gara da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (in sigla "GEIE") ai sensi del D.Lgs 23/07/1991, n° 240, sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente bando per associazioni temporanee di cui all'art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.

NORME PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili di cui agli art 34, lettera c) e 36 del D.Lgs n. 163/2006 sono ammessi a partecipare alla gara; in tal caso devono:

- produrre tutta la documentazione prevista nel presente bando;
- presentare l'elenco di tutte le imprese consorziate che li compongono;
- indicare espressamente il nominativo, o i nominativi, delle consorziate che eseguiranno i servizi, per ciascuna delle quali deve essere prodotta documentazione oppure autocertificazione dalla quale risulti quanto segue:

A) L'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l'attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252 per i legali rappresentanti;

B) La regolarità contributiva INPS, INAIL;

C) L'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n° 68;

D) dichiarazione di cui al punto 2) del presente bando.

(Se tali requisiti saranno prodotti con autocertificazione, sarà necessario allegare la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive gli atti).

Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei consorziati indicati per l'esecuzione dell'appalto. L'inosservanza di tale norma comporterà l'esclusione dalla gara, sia delle imprese, sia dei consorzi stabili di cui sopra e l'applicazione dell'art.353 del codice penale.

NORME PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE

I consorzi di cooperative ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni ed i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443, devono:

- produrre tutta la documentazione prevista nel presente bando
- presentare l'elenco di tutte le imprese cooperative o artigiane che li compongono;
- indicare espressamente il nominativo, o i nominativi, della/e imprese che eseguiranno i servizi, per ciascuna delle quali deve essere prodotta documentazione oppure autocertificazione dalla quale isulti quanto segue:

A) L'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l'attestazione che l'impresa non si trova in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di amministrazione controllata o di concordato preventivo ed il nulla osta antimafia ai sensi del D.P.R. 3 giugno1998, n° 252 per i legali rappresentanti;

B) La regolarità contributiva INPS, INAIL;

C) L'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come, in particolare, contenute nella legge 12/03/1999, n° 68;

D) dichiarazione di cui al punto 2) del presente bando.

(Se tali requisiti saranno prodotti con autocertificazione, sarà necessario allegare la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive gli atti).

Le cooperative o le imprese artigiane indicate da tali consorzi quali esecutrici dei servizi non potranno partecipare autonomamente (né con altri soggetti in associazione temporanea o in raggruppamento ex art. 2602 codice civile) e l'inosservanza di tale divieto comporterà la loro esclusione dalla gara (e dell'eventuale associazione temporanea o raggruppamento) e, come conseguenza, anche l'esclusione del consorzio di cooperative o di imprese artigiane.

Il consorzio di cooperative e il consorzio di imprese artigiane possono associarsi temporaneamente o costituire consorzi ex art. 2602 del codice civile con altri soggetti, ma non possono farlo, pena l'esclusione dalla gara, con loro consorziate, anche se non indicate come esecutrici dei servizi.

Ai fini dell'ammissione alla gara si applica l'art. 35 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.

6. SUBAPPALTO

Il concorrente che in caso di aggiudicazione intenda subappaltare o concedere in cottimo, deve indicare in sede di gara ai sensi dell'art. 118, 2° comma, del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, e successive modificazioni, i servizi che saranno oggetto di richiesta del subappalto o del

cottimo in parola non superiori al 30% dell'importo complessivo del contratto con avvertimento che, in caso negativo, decadrà dalla facoltà di formulare istanze in tal senso.

La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata entro il termine che verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l'Amministrazione si riserva di accogliere, o meno, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 554/1999, 118, 2° comma, del D. Lgs. 12.04.2006, n.163.

Qualora venga autorizzato l'affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l'appaltatore dovrà depositare a questa Amministrazione Comunale in doppia copia i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

Si applicano le norme di cui al D.L n. 223/2006 articolo 35, commi da 28 a 34

7. AVVALIMENTO

Ai sensi degli art. 47 e 48 della direttiva comunitaria 2004/18 CE e dell'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi.

In tal caso deve comprovare in sede di gara al Comune di Catanzaro che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento del requisito per cui è ammesso l'avvalimento deve allegare:

a) una sua dichiarazione ove questa attesti in relazione alla gara cui partecipa di volersi avvalere dell'impresa (indicare le generalità dell'impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti); l'impresa ausiliata (concorrente) deve inoltre attestare che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti richiesti al punto 2) del presente disciplinare.

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al punto 2) del presente disciplinare;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006;

d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere la prova che l'impresa ausiliata disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali capacità saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8. ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria è l'unica ed esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'esecuzione del presente appalto.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dall'Ente.

9. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara sarà aggiudicata all'impresa che avrà presentato l'offerta con il maggiore ribasso calcolato sull'importo a base d'asta di euro 25.000,00.

Qualora il ribasso risultato aggiudicatario (ed eventualmente i ribassi che seguono in graduatoria) dovesse apparire anormale rispetto alla prestazione, l'Amministrazione Comunale potrà operare la verifica delle offerte anomale avvalendosi della procedura prevista all'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163. In caso di parità si procederà a sorteggio nella stessa seduta.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio nella stessa seduta di gara.

L'appalto sarà aggiudicato anche se verrà presentata una sola offerta valida.

Luogo e data di apertura delle offerte verranno comunicati alle ditte partecipanti previamente e solamente a mezzo fax.

10. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto, appena invitato e, comunque, entro il termine che gli verrà comunicato con la lettera di aggiudicazione. In caso contrario l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e sarà incamerata la cauzione provvisoria.

All'atto della stipula del contratto l'appaltatore dovrà presentare nelle forme di legge cauzione definitiva nella misura del 10% dell'ammontare dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto.

Le offerte vincoleranno le concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con l'impresa vincitrice si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. L'Amministrazione, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, nel caso di mancata costituzione delle garanzie, o nel caso che, per qualsiasi ragione, si dovesse interrompere il rapporto contrattuale con l'originario appaltatore.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione Comunale compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

-i dati inseriti nella documentazione presentata vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

-soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

-altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 163/2006, dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Catanzaro.

12. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 l'accesso agli atti è differito:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte

ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.
E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

13. NORME FINALI

La mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo alla esclusione dalla gara.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

L'Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di non far luogo alla gara o di prorogarne la data senza che le concorrenti possano accampare alcun diritto.

Le offerte vincoleranno le concorrenti non aggiudicatari per 180 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara nell'eventualità che con l'impresa vincitrice si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara in caso di fallimento scioglimento del contratto con l'originario appaltatore o nel caso di mancata costituzione delle garanzie ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Vincenzo Carioti

Il Dirigente del Settore
Ing. Alba Felicetti

CAPITOLATO SPECIALE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO : 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 di macchine fotocopiatrici comunali, aventi le caratteristiche tecniche e dislocazioni specificate nell'elenco allegato al presente capitolato sotto la voce "ELENCO FOTOCOPIATRICI".

Tale elenco potrà variare nel corso dell'appalto nella consistenza, nella marca e nella tipologia delle fotocopiatrici senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore.

Art. 2 - Requisiti dell'impresa concorrente

L'impresa concorrente dovrà possedere almeno i seguenti requisiti ed attrezzature specifiche:

a) centro di assistenza con sede operativa nel Comune di Catanzaro;

b) aver gestito e gestire fino a tutto il 31 dicembre 2010, nell'ultimo triennio 2008-2009-2010 complessivamente considerato, contratti di assistenza tecnica e di manutenzione fotocopiatrici di Enti Pubblici / Enti Regionali / Pubbliche Amministrazioni per l'importo non inferiore a quello a base d'appalto, per l'importo non inferiore ad euro 25.000,00 (I.V.A. esclusa).

Tali requisiti dovranno essere debitamente documentati o temporaneamente certificati in sede di gara a cura dell'impresa concorrente.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 imprese singole o temporaneamente associate, iscritte alla C.C.I.A.A. per **l'attività d'impresa** oggetto dell'appalto, purché in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lvo. n.163/2006 .

Art. 5 – Durata dell'appalto . Importo di gara

La durata dell'appalto è fissata in 1 (uno) anno, per il periodo: 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, di richiedere l'avvio dell'esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva.

L'importo a base d'asta è fissato in Euro 25.000,00 I.V.A. esclusa.

Le Ditte concorrenti dovranno formulare l'offerta indicando il ribasso complessivo (IVA esclusa) sull'importo a base d'asta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di variare, qualora possibile, gli importi di cui sopra tra le varie voci dei singoli interventi.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Il mantenimento degli standard minimi fissati nel presente capitolato costituisce condizione essenziale per il nuovo affidamento ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Per il finanziamento degli interventi l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad impegnare le somme necessarie sui propri fondi.

Art. 6 – Offerta economica e prezzi

L'impresa concorrente dovrà presentare l'offerta economica, in bollo, redatta secondo l'allegato modello "OFFERTA", sottoscritta da legale rappresentante, (in caso di costituenda associazione di imprese o consorzio ex art. 2602 c.c. l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento), contenente, a pena di nullità <<**il ribasso offerto, da calcolare sul prezzo a base d'asta di euro**

25.000,00>>. Il ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Modalità di esecuzione dei lavori

Il servizio dovrà essere eseguito con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l'utilità perseguita con il presente affidamento in conformità ai seguenti parametri e modalità:

- mano d'opera per assistenza tecnica e manutenzione;
- qualsiasi parte di ricambio "originale" ed accessoria che si renderà necessario sostituire, nessuna esclusa;
- manutenzione trimestrale programmata.

Gli interventi tecnici e le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuati negli uffici presso i quali le apparecchiature sono installate entro il termine delle 48 ore solari successive alla richiesta – esclusi sabato, domenica e festivi – e negli orari di apertura dei servizi richiedenti, compatibilmente con l'orario ordinario di lavoro della Ditta. Indipendentemente dai servizi a chiamata, l'Impresa è tenuta ad effettuare una manutenzione programmata trimestrale su tutto il parco macchine.

Qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, la Ditta è autorizzata allo spostamento delle macchine guaste presso la propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti ed assumendosi anche l'eventuale responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia.

Nel caso in cui la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell'apparecchio per più di 48 ore solari, la Ditta dovrà impegnarsi a fornire, entro 24 ore, un altro apparecchio in sostituzione con le medesime caratteristiche e prestazioni, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

La Ditta ha la facoltà di sostituire con proprie apparecchiature le fotocopiatrici che ritiene eccessivamente oneroso mantenere sia per il costo dei pezzi di ricambio, sia per difficoltà negli interventi di riparazione. Nel qual caso la Ditta deve garantire il servizio alle stesse condizioni di cui al presente capitolato.

Durante la vigenza contrattuale, l'Amministrazione comunale può, a suo insindacabile giudizio, aumentare e/o diminuire il parco fotocopiatrici e l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare i servizi di cui al presente capitolato agli stessi patti e condizioni generali d'appalto. Dal presente contratto sono esclusi i guasti dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi.

In tal caso la Ditta dovrà trasmettere all'Amministrazione debita relazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 8 – Fatturazione, liquidazione e pagamento dei lavori

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, in rate mensili posticipate a canoni fissi calcolati sulla entità del parco macchine.

Ciascuna fattura sarà emessa per l'importo mensile desunto in sede di offerta (per esempio: importo a base d'asta euro 25.000,00; importo aggiudicato e determinato da ribasso offerto: euro 24.000,00; canone mensile = $24.000,00 : 12 \text{ mesi} = \text{euro } 2.000,00$ mese per tutto il parco macchine (quantificato in 100 macchine) ; canone per singola macchina = $\text{euro } 2.000,00 : 100 = \text{euro } 20,00$ per macchina (indipendente dalle caratteristiche tecniche di ogni macchina).

Il canone per l'aggiunta di una macchina in assistenza verrà determinato in euro 20,00.

Il canone per la decurtazione di una macchina da porre fuori assistenza verrà determinato in euro 20,00.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Catanzaro – Ufficio Provveditorato ed Economato – Piazza Duomo, 9. 88100 Catanzaro.

Si specifica che alle fatture riferite ai servizi per i mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre 2011, per i relativi pagamenti dovranno essere allegati i documenti attestanti l'esecuzione programmata delle manutenzioni ; tali documenti dovranno essere firmati dai competenti uffici comunali e riportanti il numero di copie alla data degli interventi.

I pagamenti saranno effettuati, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture ed altra documentazione di addebito.

Il pagamento delle fatture, emesse in conformità a quanto precede, sarà effettuato a 60 giorni dalla data della loro ricezione, dietro presentazione del D.U.R.C. in corso di validità.

Art. 9 – Garanzia

L'appaltatore dovrà fornire una garanzia di almeno 12 (dodici) mesi sia sui lavori eseguiti che sui materiali e le parti di ricambio utilizzati.

Art. 10 – Penalità. Risoluzione del contratto

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui si verifichi un ritardo negli interventi superiore alle 24 ore solari decorrenti dalla richiesta degli uffici, per ciascuna giornata feriale (sabato escluso) di ritardo si applicherà una penale pari ad Euro 50,00=.

Qualora la riparazione implichi il ritiro temporaneo dell'apparecchio per più di 48 ore solari, e qualora l'impresa aggiudicataria non ne fornisca un altro in sostituzione entro 24 ore, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari ad Euro 50,00=.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in caso di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta fornitrice, l'Amministrazione appaltante potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute.

Art. 11 – Penalità' - Modalità di applicazione

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'impresa dovrà provvedere alla integrazione dell'importo della cauzione.

Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Art. 12 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 13 – Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

Art. 14 – Revisione dei prezzi

Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto.

Considerata la durata annuale dell'appalto, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 115 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 .

Art. 15 – Cessione del contratto

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 16 – Cessione dell'azienda

Nei casi di modificazioni soggettive dell'esecutore del contratto si applica quanto previsto all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 17 – Cessione del credito

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi della cessione del credito, si applica quanto previsto all'art. 117 del D. Lgs. N. 163/2006. I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune possono essere ceduti a condizione che la cessione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.1.1991, n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticato da un notaio, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art. 18 – Modifiche della ragione sociale

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 19 – La risoluzione ed il recesso

Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelievi operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
- g) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva;
- i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

In caso di recesso unilaterale la Ditta sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 20 – Modalità del provvedimento di risoluzione

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge 7/8/1990, n. 241.

Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 21 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 22 – Procedimento amministrativo

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 23 - Esclusione dell'arbitrato

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Catanzaro. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d'appalto ad arbitri.

Art. 24 – Trattamento dati

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza, con i contemperamenti previsti dalla Legge 7/8/1990 n. 241. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative, pertanto i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Art. 25 - Garanzia provvisoria

A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria secondo le modalità e l'importo di cui all'art. 75 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all'art. 113 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse inefficiente.

2. Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia (contanti, titoli di stato, fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie di assicurazioni e ciò autorizzate).

3. Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali

Art. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l'Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 28 – Informazioni sul procedimento

Le informazioni sull'espletamento della gara potranno essere richieste esclusivamente via fax al Settore 4° - Fax 0961/881781 – Piazza Duomo, 9. 88100

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle norme vigenti nella materia oggetto del contratto, al regolamento comunale sui contratti, alle norme sulla contabilità degli Enti Locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

ALLEGATI

1. elenco fotocopiatrici;
2. fac simile dichiarazione "forme di controllo" (da compilare solo nel caso in cui sussistano forme di controllo con le altre imprese partecipanti alla gara) ;
3. fac simile dichiarazione (eventuale, in sostituzione temporanea della documentazione dimostrativa) punto 5.2 del bando di gara;
4. fac simile dichiarazione punto 5.4 del bando di gara;
5. modello di offerta di cui al punto 5.1 del bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Rag. Vincenzo Carioti

Il Dirigente del Settore
Ing. Alba Felicetti

"forme di controllo"

GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO : 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, nella sua qualità di _____
_____ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____
del _____ autorizzato a rappresentare legalmente la società _____

in relazione alla gara di cui sopra,

dichiara

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

1. Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

2. Che l'impresa da me rappresentata come sopra

2.1 È controllata dall'impresa _____

con sede _____, PARTITA IVA _____

2.2. È controllante dell'impresa _____

con sede _____, PARTITA IVA _____

partecipante alla gara .

Dichiara di aver formulato la propria offerta autonomamente .

Si allegano in separata busta i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

_____, _____

PENA DI ESCLUSIONE - UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CHI SOTTOSCRIVE L'ATTO (LEGGE 17/05/1997 N. 127). È SUFFICIENTE UN UNICO DOCUMENTO CUMULATIVO PER TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI.

SI EVIDENZIA LA SOTTOSCRIZIONE **IN OGNI PAGINA** IN SEGNO DI ACCETTAZIONE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DA PARTE DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA CONCORRENTE.

SI EVIDENZIA CHE NON E' AMMESSA AUTOCERTIFICAZIONE IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO CAMERALE.

"dichiarazione"→ (eventuale) in sostituzione della documentazione richiesta la punto 5.2 del bando di gara

GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO : 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____, nella sua qualità di _____
_____ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ del _____ autorizzato a rappresentare legalmente la ditta / società _____ , in relazione alla gara di cui sopra,

dichiara

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

a) che il centro di assistenza ha la sede operativa nella città di Catanzaro, in via _____;

b) di aver gestito e gestire fino a tutto il 31 dicembre 2010 , nell'ultimo triennio 2008-2009-2010 complessivamente considerato, contratti di assistenza tecnica e di manutenzione fotocopiatrici di Enti Pubblici e/o Regionali per l'importo non inferiore ad euro 25.000,00 (I.V.A. esclusa), per come segue:

_____, _____

"dichiarazione" → richiesta la punto 5.4 del bando di gara

GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO : 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____, nella sua qualità di _____
_____ (eventualmente) giusta procura
generale/speciale n. _____ del _____ autorizzato a rappresentare legalmente la ditta
/ società _____ , in relazione alla gara di cui sopra,

dichiara

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

CHE l'impresa e i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle condizioni di esclusione indicate all'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e specificatamente:

a) che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti:

1. del titolare (se si tratta di impresa individuale) _____

2. del socio (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice)
_____;

3. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società)

_____;

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

c) che nei confronti:

1. del titolare (se si tratta di impresa individuale) _____;

2. del socio (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice)
_____;

3. degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società)

sia in carica sia cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (qualora a carico di taluno dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando siano stati pronunciati provvedimenti del tipo di quelli di cui al presente punto, l'impresa deve, pena l'esclusione indicarli

esplicitamente e dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Catanzaro o da questi accertato con qualsiasi mezzo di prova;

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili come in particolare contenute nella legge 12 Marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittori di cui all'art. 36 bis comma 1 del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 248 .2006;

n) che non sussistono forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con le altre imprese che hanno partecipato alla gara;

N.B. nel caso in cui al contrario sussistano forme di controllo occorre compilare l'allegato modulo denominato "**FORME DI CONTROLLO**" e corredarlo in separata busta chiusa della documentazione di cui all'art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006;

ed inoltre:

o) di possedere la regolarità contributiva in materia fiscale, la regolarità contributiva assicurativa, assistenziale e previdenziale secondo la normativa sulla tutela dei lavoratori (DURC), di non trovarsi nella causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383 che esclude dalle gare d'appalto le imprese che si avvalgono dei piani individuali di emersione;

p) di aver esaminato i documenti di gara, di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire lo sconto offerto, specificando che l'offerta tiene conto della normativa in caso di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l'intervento;

q) che i rappresentanti legali, gli amministratori attualmente in forza alla impresa sono in possesso dei requisiti d'ordine generale occorrenti per partecipare alle gare di appalto.

Con tale autocertificazione l'impresa concorrente deve, inoltre, specificare se fa parte, oppure no, di consorzi (con esclusione dei consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile) indicandone, in caso affermativo, la natura (di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, o di consorzi tra imprese artigiane, oppure di consorzi stabili), la denominazione e la sede legale. Per i consorzi (esclusi i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile) la autocertificazione deve anche contenere l'elenco di tutti i soggetti che li compongono.

"offerta"

Marca da bollo da € 14,62

GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO : 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.

il sottoscritto _____ nato a _____
_____ il _____, nella sua qualità di _____
_____ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ del _____ autorizzato a rappresentare legalmente la ditta / società _____ , in relazione alla gara di cui sopra,

preso atto

- che il prezzo complessivo a base d'asta e' di euro 25.000,00 oltre iva;
- che risulterà aggiudicataria dell'appalto l'impresa che avrà presentato il ribasso maggiore , da calcolare sul prezzo a base d'asta di euro 25.000,00;

OFFRE

Il ribasso del : _____ %

(in lettere: _____)

DICHIARA

che l'offerta in proposta è comprensiva dei costi di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle operazioni di riparazione e manutenzione delle fotocopiatrici

N.B.

1. Prende atto che in caso di discordanza nell'offerta tra il prezzo scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo il prezzo accettabile più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.
2. Prende atto che l'offerta DEVE essere sottoscritta, a pena di esclusione, da TUTTE le imprese partecipanti in caso di raggruppamento (qualsiasi forma esso sia).

LUOGO E DATA _____

TIMBRO E FIRMA